

## Condizioni della copertura assicurativa degli impianti FV e/o accumulatori di Solarwatt GmbH (Ultimo aggiornamento 01/04/2023)

### 1. Oggetto dell'assicurazione

#### 1.1 Beni assicurati

Sono assicurati gli Impianti FV composti da moduli Solarwatt (compresi i moduli Solarwatt per carport, veranda e sistemi di facciata), Energy Manager, soluzioni di stoccaggio Solarwatt (da 2,2 a 14,4 kWh), nonché i sistemi di espansione MyReserve "Cluster" e "Extension" e wallbox fino a una potenza installata di 1000 kWp.

Anche gli impianti completamente rinnovati e restaurati con nuove caratteristiche tecniche ("re-powering") possono essere assicurati.

Solo gli oggetti assicurati specificati al punto 1.1 con una potenza fino a 1000 kWp possono essere registrati. Gli impianti a terra sono esclusi dalla copertura assicurativa in Italia. Sono assicurati anche tutti i componenti tecnici (quali per esempio gli elementi di fissaggio specifici per gli impianti, i cavi, la tecnologia per la misurazione, il controllo e il monitoraggio e il PC per il telemonitoraggio) nella misura in cui il contraente o il gestore/proprietario si assuma i relativi rischi. I trasformatori / inverter / sistemi di stoccaggio sono assicurati solo se vengono menzionati esplicitamente nel certificato di assicurazione.

1.2 Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i componenti che generalmente devono essere sostituiti più volte nel corso della durata di vita dei beni assicurati, quali ad esempio fusibili, batterie non ricaricabili, ecc.

### 2. Rischi e danni assicurati

2.1 La compagnia assicurativa corrisponderà un indennizzo per i danni materiali imprevisti causati ai beni assicurati e per la perdita degli stessi a seguito di furto, furto con scasso, deprezzazione o saccheggio.

2.2 L'indennizzo sarà corrisposto per danni o distruzione dei beni assicurati (danni materiali) in particolare derivanti da:

- a) errori operativi, imperizia, negligenza;
- b) sovratensione, induzione, cortocircuito, sovra-corrente;
- c) incendio, fulmini, esplosione o implosione (compresi i danni causati dalle operazioni di estinzione di incendi, demolizione, sgombero o perdita nel corso di tali eventi);
- d) acqua, umidità, allagamento;
- e) atti dolosi da parte di terzi, sabotaggio, atti vandalici, disordini interni, terrorismo;

- f) errori di fabbricazione e di progetto, vizi del materiale;
- g) guasti delle apparecchiature di misurazione, di controllo e di sicurezza;
- h) tempeste, grandine, gelo, inondazioni, sovraccarico da neve, eventi sismici.
- i) morsi di animali di ogni tipo.

2.3 L'indennizzo per componenti elettronici (componenti) o accumulatori degli oggetti assicurati è versato soltanto se è dimostrato che un rischio assicurato ha influito dall'esterno su un'unità di sostituzione (unità da sostituire di norma in caso di riparazione) o sull'insieme degli oggetti assicurati. Se tale prova non può essere fornita, è sufficiente la probabilità prevalente che il danno sia riconducibile all'azione esterna di un pericolo assicurato. In caso di danni conseguenti ad altre unità di sostituzione viene tuttavia versato un indennizzo.

2.4 Indipendentemente dalle concause, la compagnia assicuratrice non corrisponderà alcun indennizzo per:

- a) danni derivanti da dolo del contraente, degli installatori partner e del gestore/proprietario ovvero dei rispettivi rappresentanti;
- b) danni derivanti da eventi bellici di qualsiasi natura;
- c) danni causati dall'energia nucleare \*)

\*) Nella Repubblica Federale di Germania, l'indennizzo dei danni derivanti dall'energia nucleare sono regolati dalla Atomgesetz (Legge sull'energia nucleare). I gestori degli impianti nucleari sono tenuti ad predisporre una garanzia finanziaria obbligatoria e a stipulare a tal fine una polizza assicurativa della responsabilità civile.

danni imputabili alla normale usura di esercizio o all'invecchiamento. L'indennizzo sarà comunque corrisposto per i danni indiretti a ulteriori unità di sostituzione. La durata di vita è valutata sulla base della durata di vita prevista per i singoli componenti dell'impianto fotovoltaico in base alle informazioni fornite dal rispettivo produttore.

2.5 Inoltre, l'assicuratore non indennizza danni per i quali è responsabile un terzo in qualità di fornitore (produttore o rivenditore), in particolare l'obbligo di garanzia dei fornitori dei singoli componenti dell'impianto FV (generalmente 24 mesi), all'EnergyManager Solarwatt e ai suoi componenti, un appaltatore o danni da un incarico di riparazione, indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito.

Se il terzo contesta il suo obbligo di pagamento, l'assicuratore pagherà inizialmente un indennizzo. Se dopo il pagamento dell'indennizzo risulta che un terzo è responsabile del danno e il terzo lo contesta, il contraente o il gestore/proprietario trattiene inizialmente l'indennizzo già versato.

L'art. 86 della Legge tedesca sul contratto assicurativo non è applicabile in questi casi. Il contraente o il gestore/proprietario deve far valere la sua pretesa a spese dell'assicuratore e secondo le sue istruzioni in via extragiudiziale e, se necessario, in tribunale.

L'indennizzo deve essere restituito se il contraente o il gestore/proprietario non segue le istruzioni dell'assicuratore o se il terzo indennizza il contraente o il gestore/proprietario.

### 3. Tempo fuori servizio

A seguito di un danno all'impianto FV che in linea di principio deve essere risarcito, l'assicuratore rimborsa anche il tempo fuori servizio subito dal gestore/proprietario in quanto non è possibile alimentare la rete elettrica del fornitore.

L'esclusione per danni materiali ai sensi della clausola 2.4 non si applica al tempo fuori servizio.

Il tempo fuori servizio è risarcito fino a 12 mesi per evento dannoso.

4. **Assicurazione in caso di minore resa** (vale solo per i sistemi Solarwatt GmbH in combinazione con un certificato di protezione completa Solarwatt valido)

Una minore resa si ha nel caso in cui non venga raggiunta la produzione annua garantita dell'impianto FV, vale a dire il 90% della produzione annua prevista. La compagnia assicurativa corrisponderà un indennizzo anche nei casi di una minore resa dell'impianto fotovoltaico dovuta a:

- irraggiamento solare ridotto rispetto a quello previsto dal calcolo della redditività;
- guasti interni e difetti di funzionamento dei moduli fotovoltaici, degli inverter e del rispettivo cablaggio.

La compagnia assicurativa corrisponderà un indennizzo per la differenza tra la produzione annua garantita e la produzione annua effettiva.

La produzione annua prevista è calcolata sulla base del calcolo della redditività reso disponibile al gestore/proprietario. Il calcolo della redditività è effettuato mediante il software "PV\*SOL" o "PVSYST simulazione del rendimento".

Non sarà corrisposto alcun indennizzo per rese minori derivanti da:

- eventi bellici di qualsiasi natura, guerra civile;
- energia nucleare;
- interruzioni programmate dal contraente;
- interruzioni o limitazioni la cui causa non è direttamente collegata ai beni assicurati;
- prolungati periodi di schermatura della luce a causa di alberi, edifici, ecc. che non sono stati tenuti in considerazione nella valutazione della resa;
- sporcizia dei moduli;
- omessa riparazione dell'impianto assicurato;
- modifiche effettuate in proprio e interventi inadeguati da parte del gestore.

Il limite di indennizzo previsto dalla copertura assicurativa per la minor resa per ciascun anno assicurativo è pari al 50% della produzione annua attesa di energia.

### 5. Valore assicurato, somme assicurate a primo rischio

In deroga all'art. 88 della VVG (Legge tedesca sul Contratto Assicurativo) il valore assicurato è l'intero prezzo contrattuale dei beni assicurati a nuovo (valore a nuovo) più i costi di acquisto (ad esempio i costi di imballaggio, nolo, dazi doganali e installazione); sono esclusi i costi di progettazione e quelli sostenuti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative. Dall'ammontare dell'indennizzo calcolato sarà detratta una franchigia pari a 250 euro per ciascun evento dannoso (si veda la clausola 7).

La compagnia assicuratrice rinuncia a sollevare l'obiezione di sottoassicurazione a condizione che ai fini assicurativi sia stata dichiarata l'effettiva potenza in kWp/la capacità di stoccaggio in kWh dell'impianto installato. Si ha sottoassicurazione qualora la produzione dichiarata al momento del verificarsi dell'evento assicurato sia inferiore alla produzione effettiva dell'impianto. In questo caso sarà corrisposta soltanto la parte di indennizzo calcolata in misura proporzionale all'intero ammontare come la produzione dichiarata rispetto alla produzione effettiva.

### 6. Determinazione dell'indennizzo; sottoassicurazione

6.1 Nella misura in cui Solarwatt GmbH sia il contraente del Contratto di assicurazione collettiva di

base, sussiste il diritto all'indennizzo soltanto se la riparazione o la sostituzione viene effettuata dallo stesso contraente, dalle sue società dipendenti o dai suoi partner affiliati.

- 6.2 In caso di danno parziale, l'assicuratore rimborsa le spese necessarie per la riparazione dell'oggetto danneggiato il giorno del danno; in caso di danno totale, l'assicuratore rimborsa l'importo conformemente alla clausola 5.

L'assicuratore rinuncia al risarcimento di eventuali valori residui (valore del vecchio materiale) nell'indennizzo. In caso di danni alle batterie ci sarà una detrazione dei costi di ripristino.

- 6.3 Danni da interruzione; periodo di garanzia

a) Per danni da interruzione si intende il mancato introito derivante dalla fornitura di energia che il gestore non è in grado di generare poiché la precedente condizione di funzionamento del bene danneggiato deve essere ripristinata ovvero un bene distrutto deve essere sostituito con un altro equivalente.

b) Il danno da interruzione dovrà presentarsi nel periodo di validità della garanzia di 12 mesi. Questo decorre non prima del momento in cui il danno avrebbe dovuto essere evidente per il gestore in conformità alle regole riconosciute della tecnologia, ma al più tardi con l'inizio del danno da interruzione. Nel caso di ripetuti danni allo stesso bene, per i quali sussiste un nesso causale, il periodo di garanzia decorrerà con il verificarsi del primo sinistro.

c) La compagnia assicuratrice corrisponderà un indennizzo qualora il momento a partire dal quale il danno avrebbe dovuto essere apparente al gestore in conformità alle regole riconosciute della tecnologia, sia compreso entro il periodo di durata concordata dell'assicurazione.

d) L'indennizzo sarà calcolato moltiplicando la produzione in kWp per una quota fissa concordata per kWp e giorno e per il numero di giorni persi (si veda aa), tuttavia per un massimo pari al ricavato derivante dall'energia di fatto non immessa, in cui l'energia solare avrebbe potuto essere erogata qualora il funzionamento del bene non avesse subito interruzioni o limitazioni a causa del danno.

aa) L'indennizzo di cui alla lettera d), punto 1 è calcolato come segue:

per il periodo 01/04 - 30/09:  
 produzione in kWp x 2 euro x giorni persi

per il periodo 1/10 - 31/03:

produzione in kWp x 1 euro x giorni persi

limitato ai ricavi derivanti dall'energia immessa di fatto mancati e a un periodo di copertura pari a 12 mesi.

Dall'indennizzo saranno detratti gli introiti derivanti dall'erogazione di energia realizzati nonostante il danno.

L'indennizzo sarà corrisposto anche per gli introiti non realizzati derivanti dalla remunerazione dell'energia solare per proprio uso. Nel caso in cui l'assicurato non riceva alcun compenso, sono assicurati anche i costi aggiuntivi derivanti dalla necessità di acquistare energia da un fornitore esterno quale sostituto dell'energia solare ricavata autonomamente.

- e) In caso si riscontri un danno da interruzione, devono essere considerate tutte le condizioni che avrebbero influenzato in maniera positiva o negativa l'andamento e il risultato dell'attività, se la possibilità tecnica di utilizzo del dispositivo non fosse stata interrotta o limitata a causa del danno.

I ricavi derivanti dall'energia immessa in rete non devono essere sostituiti, in particolare nel caso in cui questa non avrebbe potuto essere comunque immessa, a causa di revisioni pianificate o necessarie, lavori di manutenzione o modifiche.

- f) Il risarcimento non può causare un arricchimento. Vantaggi economici che si verificano quale conseguenza dell'interruzione per un periodo fino a sei mesi dopo la scadenza del periodo di copertura devono essere adeguatamente presi in considerazione. Nel caso in cui vengano condotti in anticipo lavori del tipo indicato al par. e) 2 durante il periodo di interruzione, questo limite temporale non si ritiene valido.

- g) Se il danno da interruzione è causato anche da un danno ad un oggetto non assicurato o da un rischio non assicurato, non sussiste alcun obbligo di risarcimento per il danno da interruzione che sarebbe stato causato dal danno all'oggetto non assicurato o dal solo rischio non assicurato.

- 6.4 **Il limite dell'indennizzo per ogni sinistro è la somma assicurata di cui al punto 5 più i costi assicurati di cui al punto 1.** Rischio al netto della franchigia concordata.

Per l'oggetto assicurato SOLARWATT EnergyManager vale il seguente sotto-limite, che

costituisce il limite di risarcimento per ogni evento assicurato:

SOLARWATT EnergyManager: 1.000 EURO

## 7. Franchigia

Dall'ammontare dell'indennizzo calcolato conformemente al punto 5 sarà detratta una franchigia pari a 250 euro per ciascun evento dannoso.

Nei primi tre anni di esercizio, la franchigia per danni materiali agli inverter installati venduti da Solarwatt StecaGrid e Fronius, KACO o SMA e SolarEdge, è ridotta a 75 euro.

## 8. Obblighi in caso di danni e conseguenze della violazione degli obblighi

8.1 Eventuali danni dovranno essere tempestivamente denunciati dal gestore/proprietario all'agente di assicurazione telefonicamente o via fax. I danni derivanti da furto, furto con scasso o rapina dovranno essere immediatamente denunciati alle autorità di polizia. Dovrà essere presentato un elenco dei beni sottratti.

8.2 Il gestore/proprietario dovrà:

- prevenire o ridurre il danno quanto più possibile;
- consentire alla compagnia assicurativa, su richiesta di questa e in misura ragionevole, di investigare sulla causa e sull'entità del danno e determinare l'entità dell'indennizzo, fornendo tutte le informazioni necessarie a tale scopo – su richiesta scritta – nonché la prova necessaria;
- non manomettere il bene danneggiato fino a quando non sia stato ispezionato dall'assicuratore o da un suo agente, a meno che motivi di mantenimento in funzione dell'impianto o misure di sicurezza non giustifichino un suo intervento ovvero un intervento non riduca il danno o l'ispezione non venga effettuata immediatamente, tuttavia al più tardi non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della prima denuncia di sinistro;
- conservare le parti danneggiate da sostituire con delle nuove in modo tale che esse siano al riparo dagli agenti atmosferici fino a quando non sarà stata effettuata una perizia da parte dell'assicuratore o di un suo rappresentante ovvero fino a quando non siano state svincolate dalla compagnia assicuratrice per l'utilizzo.

8.3 In caso di danni che, secondo una perizia qualificata, non superino il valore di 5.000 euro, il gestore/ proprietario potrà procedere immediatamente con i lavori di riparazione. Ai fini di documentazione, dovranno essere fatte delle fotografie del danno prima dell'inizio dei lavori di riparazione.

8.4 Prima del verificarsi di un sinistro, il gestore/ proprietario dovrà:

- far installare l'impianto e farlo ispezionare da una società qualificata in conformità con le regole riconosciute della tecnica (non è consentita l'installazione in proprio). Il controllo della capacità di carico del sistema portante e della resistenza dei moduli agli agenti esterni dovrà soddisfare la norma DIN 1055 o quanto previsto dall'Eurocodice 1 nella versione vigente al momento dell'installazione. I moduli utilizzati dovranno essere in grado di sopportare i carichi meccanici in conformità alla certificazione CEI 61215 o CEI 61646;
- proteggere l'impianto con dispositivi parafulmini nella misura in cui ciò sia richiesto dalle specifiche del produttore;
- far installare l'inverter in conformità alle istruzioni del rispettivo produttore;
- effettuare registrazioni dei dati del contatore (dati produttività) almeno ogni trimestre e presentarle all'assicuratore su richiesta;
- osservare tutte le disposizioni di legge, amministrative e convenute in materia di sicurezza. Il proprietario/gestore non potrà violare tali disposizioni in materia di sicurezza né consentire ovvero tollerare che esse vengano violate da terzi;
- osservare l'obbligo di tenuta dei libri contabili; gli inventari, lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite (solo in caso di società) e i registri delle remunerazioni derivanti dalla fornitura di energia alle competenti società per l'energia relativi ai tre anni precedenti dovranno essere salvaguardati da perdite, danni o distruzione;
- informare immediatamente la compagnia assicuratrice in caso di eventuali variazioni della remunerazione relativa alla fornitura di energia;
- osservare tutte le obbligazioni convenute contrattualmente.

8.5 Nel caso in cui il gestore/proprietario infranga una delle mansioni sopraelencate, l'assicuratore sarà autorizzato al recesso in accordo con il articolo 28 VVG (legge sui contratti di assicurazione), oppure potrà essere liberato dagli oneri. L'assicuratore può essere liberato dagli oneri solo nel caso di un'infrazione intenzionale delle mansioni. Nel caso

di un'infrazione grossolana delle mansioni, l'assicuratore è autorizzato a diminuire la sua prestazione in rapporto adeguato alla gravità della colpa dell'assicurato o dell'operatore (ripartizione); l'onere della prova in caso di mancata presenza di grossolana negligenza è a carico dell'assicurato o operatore. Nel caso di un'infrazione grossolana negligente delle mansioni, l'assicuratore rinuncia all'obiezione di una ripartizione, nella misura in cui il danno non superi un importo superiore a 5.000,- €. Articolo 28 VVG, cifre da 3 a 5 rimangono valide in modo invariato.

Il recesso da parte dell'assicuratore è valido a partire dalla ricezione.

## 9. Salvo errori e omissioni

Gli impianti FV e gli impianti di stoccaggio non registrati di cui si possa dimostrare che la registrazione non sia avvenuta, sia avvenuta in ritardo o in modo non conforme per una svista da parte del contraente o dei gestori/proprietari, dei loro partner di installazione, dei loro rappresentanti o rappresentanti autorizzati, possono essere registrati successivamente o in modo corretto fino a 6 mesi dopo la messa in funzione, a meno che non sussista dolo o negligenza grossolana. Fino alla data di registrazione supplementare, la copertura assicurativa è limitata alla copertura globale. A partire dalla data della registrazione supplementare giustificata, la copertura assicurativa è completa in conformità alle presenti condizioni assicurative. Se il contraente o il gestore/proprietario, il loro partner di installazione, il loro incaricato o rappresentante autorizzato sono a conoscenza del fatto che un evento assicurato si è già verificato al momento della presentazione della successiva notifica o correzione, l'assicuratore non è tenuto a indennizzare.

## 10. Durata della copertura assicurativa (decorrenza e termine della garanzia)

10.1 La garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice decorre con lo stato di pronto operativo definitivo dell'impianto fotovoltaico da installare nel luogo di ubicazione del rischio. Per ubicazione del rischio si intende il luogo di funzionamento descritto nel modulo di adesione.

Fino al definitivo stato di pronto operativo, dopo il collaudo e il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete, la copertura assicurativa è limitata agli eventi esterni imprevedibili che possono avere un impatto sull'impianto stesso (polizza KASKO). Qualsiasi polizza assicurativa contro i rischi dell'installazione stipulata per l'impianto fotovoltaico avrà la priorità rispetto alla presente polizza assicurativa.

Il danno da furto è assicurato solo se le cose assicurate sono custodite sotto chiave o sono saldamente fissate allo stabile.

10.2 La prestazione di garanzia da parte della compagnia assicuratrice per il singolo impianto fotovoltaico avrà termine alla data indicata nel certificato d'assicurazione.

## 11. Cambio dei beni assicurati

Qualora fosse montato un altro bene o se ne sostituisse uno, che sia tecnicamente paragonabile a quelli definiti nel modulo di adesione, per detto bene la copertura assicurativa rimane valida. Il modulo di adesione va corretto immediatamente.

## 12. Lingua/ Legge applicabile / Tribunale competente

Il Contratto è redatto in lingua tedesca. Al Contratto si applica la legge della Repubblica Federale Tedesca nei limiti in cui che questo non contravviene al diritto internazionale. Il tribunale competente è, a scelta dell'assicurato, Düsseldorf o il luogo in Germania in cui il gestore/proprietario attualmente ha dichiarato la propria residenza o domiciliazione fissa.

## 13. Ispettorato e organismi di gestione reclami

L'ispettorato responsabile è l'ufficio federale per la vigilanza degli istituti finanziari, sezione Compagnie assicurative, con sede nella Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn (DE).

In caso di insoddisfazione a causa di una delle prestazioni o delle decisioni della compagnia assicurativa, si rivolga direttamente a questa. La compagnia assicurativa è membro dell'associazione Versicherungsombudsmann e.V. Questo fa sì che lei disponga come servizio speciale della possibilità di ricorrere un ombudsman (difensore civico) indipendente e neutrale, se una volta non dovesse concordare con una decisione. La procedura è gratuita per lei. L'indirizzo dell'associazione Versicherungsombudsmann e. V. è il seguente:

Versicherungsombudsmann e.V.,  
Postfach 080632, 10006 Berlino (Germania)

I reclami tuttavia possono anche essere indirizzati al competente ispettorato sopra citato per le compagnie assicurative.

## 14. Mediatore

La società mediatrice

Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH  
Luxemburger Allee 4  
45481 Mülheim an der Ruhr

è autorizzata ad accettare le denunce e le dichiarazioni di volontà del gestore/proprietario connesso con l'esecuzione della presente copertura assicurativa ed è tenuta a inoltrarle immediatamente alla compagnia assicurativa.

## 15. Informazioni sull'utilizzo dei vostri dati

Utilizziamo i dati personali da Lei forniti per gestire la presente polizza assicurativa, compresa l'elaborazione delle richieste di risarcimento che ne derivano.

Queste dati comprendono informazioni di contatto di base, come il Suo nome e indirizzo, se queste informazioni sono rilevanti per il rischio assicurato, le prestazioni che forniamo o una richiesta di risarcimento da Lei dichiarata.

Ci avvaliamo anche di fornitori di servizi affidabili (ad es. esperti tecnici) che hanno accesso ai Suoi dati personali secondo le nostre istruzioni e controlli, ad es. in caso di danni.

L'utente dispone di una serie di diritti relativi ai propri dati personali, tra cui il diritto all'accesso e, in determinate circostanze, il diritto alla cancellazione.

Questa sezione è una spiegazione abbreviata di come utilizziamo i Suoi dati personali. Ulteriori informazioni sono disponibili nella versione integrale della nostra informativa sulla protezione dei dati personali all'indirizzo

<https://www.ergo.de/de/Service/Datenschutz>.

È inoltre possibile richiedere in qualsiasi momento le informazioni sulla protezione dei dati personali inviando un'email a [datenschutz@ergo.de](mailto:datenschutz@ergo.de).

## 16. Insolvenza del contraente

Qualora sussistano i presupposti per l'insolvenza del contraente, vale a dire di Solarwatt GmbH, il gestore/proprietario dell'impianto fotovoltaico subentrerà come contraente nel singolo contratto assicurativo, senza necessità di uno specifico accordo, dal momento in cui viene avviata la procedura di insolvenza, a condizione che la gestione dell'assicurazione continui ad avvenire tramite la mediazione di AON Versicherungsmakler Deutschland GmbH e il premio assicurativo sia stato corrisposto anticipatamente per cinque/dieci anni a decorrere dall'inizio della polizza assicurativa originaria. Non viene rilasciato un certificato d'assicurazione individuale.

## 17. Clausole generalmente applicabili

### 17.1 Progresso tecnologico

Se, in seguito a un evento assicurato, a causa del progresso tecnologico non sono più disponibili pezzi di ricambio fabbricati in serie per l'oggetto assicurato, l'assicuratore, al momento dell'effettivo ripristino dell'impianto fotovoltaico, sostituisce i moduli solari interessati dal danno con moduli solari della generazione successiva attuale, con prestazioni e caratteristiche del prodotto identiche o paragonabili.

### 17.2 Aumenti di prezzo

Vengono rimborsate le spese aggiuntive effettivamente sostenute a causa di aumenti di prezzo (fino a 15.000 EUR) tra il verificarsi dell'evento assicurato e il ripristino o la sostituzione. Se il contraente/operatore non provvede immediatamente al ripristino o alla sostituzione, i costi aggiuntivi vengono rimborsati solo nella misura in cui sarebbero stati sostenuti anche in caso di ripristino o sostituzione immediati.

### 17.3 Periferiche mobili

Le periferiche e i componenti di monitoraggio mobili o installate/i in modo permanente sono coperte/i anche al di fuori del luogo di assicurazione, a condizione che vengano utilizzate/i esclusivamente per il funzionamento o il monitoraggio dell'impianto assicurato.